



**DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI, GARE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE - Ufficio Gestione Scuole di specializzazione**

IL RETTORE

VISTO il Decreto Miur 1 agosto 2005 di riassetto delle scuole di specializzazione di area medico – sanitaria;

VISTO il successivo Decreto Interministeriale n. 68-2015 di riforma delle scuole di specializzazione di area sanitaria ed in particolare l'articolo 5, comma 6, che dispone: “...*Ciascuna Scuola predispone un Regolamento della Scuola, ove vengono anche specificate le modalità di valutazione dello specializzandi, e programma il percorso formativo per ciascun anno di Corso, definendo la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello specializzando nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 del presente decreto.*”;

VISTO il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia emanato con Decreto Rettorale n. 623/2015 prot. n. 26107/2015:

VISTA la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 16/5/2022 con la quale i direttori delle scuole di specializzazione sono stati inviati a predisporre il Regolamento della scuola in conformità alla normativa nazionale, regionale ed al Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per la successiva approvazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 24/09/2024 con la quale è stato approvato il Regolamento della scuola di specializzazione in Medicina Legale;

DECRETA

E' emanato il **Regolamento della scuola di specializzazione in Medicina legale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia** ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del Decreto Interministeriale n. 68-2015.

Art.1 – Oggetto.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.I. 68/2015, il presente Regolamento disciplina le modalità di valutazione degli specializzandi, indica i criteri con cui i medici in formazione specialistica debbono acquisire progressivamente le competenze volte all'assunzione delle responsabilità nello svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito degli obiettivi formativi della scuola, le modalità ed i principi con cui vengono eventualmente concessi periodi di formazione fuori rete formativa e/o distacco all'estero nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2, comma 11 del D.I. 68-2015 e dall'Allegato 1 al D.I. 402-2017.

Art. 2 – Criteri di assegnazione ai medici in formazione specialistica degli obiettivi formativi professionalizzanti nel corso degli anni e relativa progressiva acquisizione di autonomia.

1 Il manifesto degli Studi della scuola viene approvato annualmente dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ed è il documento ove vengono ripartiti Crediti Formativi Individuali per ciascun anno di corso distinti in: crediti formativi teorici e crediti formativi professionalizzanti, per cui ad ogni CFU didattico corrisponde un impegno-studente di 25 ore, di cui 8 ore di lezione frontale, e 17 ore di studio autonomo; a ogni CFU professionalizzante corrispondono 30 ore di lavoro per studente crediti formativi teorici.



DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI, GARE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - Ufficio Gestione Scuole di specializzazione

2. Sulla base del Manifesto degli Studi approvato dal Consiglio di Facoltà, nel rispetto delle attività professionalizzanti obbligatorie previste dal D.I. 402-2017, la Giunta della scuola annualmente predispone il piano formativo individuale per ciascun medico in formazione ove viene indicato, per ciascuna tipologia di attività da svolgere, il numero minimo di attività da svolgere ed il relativo grado di autonomia; per gli anni successivi al primo, tale programmazione viene effettuata tenendo conto delle attività professionalizzanti fatte l'anno precedente e certificate mediante il libretto diario individuale.

3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, di norma l'assegnazione annuale ai medici in formazione specialistica delle attività formative obbligatorie avviene secondo quanto di seguito indicato:3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, di norma l'assegnazione annuale ai medici in formazione specialistica delle attività formative obbligatorie avviene secondo quanto di seguito indicato:

- al **primo anno** della scuola lo specializzando in Medicina legale deve effettuare le seguenti attività professionalizzanti obbligatorie:

- a) collaborazione alle attività di analisi di valutazioni statistiche, problemi igienistici, medico legali, lavorativi e di rischio;
- b) accertamenti necroscopici completati da sezione cadaverica;
- c) sopralluoghi e constatazioni di decesso;
- d) visite necroscopiche presso obitorio, ospedale, territorio e relative certificazioni;
- e) accertamenti medico-legali di interesse civilistico ed in tema di responsabilità professionale sanitaria;
- f) indagini strumentali (di natura radiologica, ecografica, elettrodiagnostica, etc.);
- g) partecipazione ad indagini istopatologiche

- al **secondo anno** della scuola lo specializzando in Medicina legale deve effettuare le seguenti attività professionalizzanti obbligatorie:

- a) collaborazione alle attività di analisi di problemi igienistici, medico legali, lavorativi e di rischio;
- b) accertamenti necroscopici completati da sezione cadaverica, esame di resti scheletrici e relative certificazioni;
- c) partecipazione ad esumazioni di cadaveri;
- d) visite necroscopiche e relative certificazioni, presso obitorio, ospedale, territorio;
- e) accertamenti medico-legali di interesse penalistico;
- f) accertamenti medico-legali di interesse civilistico ed in tema di responsabilità professionale sanitaria;
- g) indagini strumentali (di natura radiologica, ecografica, elettrodiagnostica, etc.);
- h) partecipazione ad udienze penali, civili e del lavoro;
- i) partecipazione ad indagini istopatologiche;
- l) partecipazione ad indagini tossicologiche;
- m) partecipazioni ad indagini di genetica forense;
- n) partecipazione ad indagini in tema di identificazione personale

- al **terzo anno** della scuola lo specializzando in Medicina legale deve effettuare le seguenti attività professionalizzanti obbligatorie:

- a) accertamenti necroscopici completati da sezione cadaverica, esame di resti scheletrici, esumazioni di cadaveri;
- b) visite necroscopiche e relative certificazioni, presso obitorio, ospedale, territorio;
- c) accertamenti clinici medico-legali di interesse penalistico;
- d) accertamenti medico-legali di interesse civilistico ed in tema di responsabilità professionale sanitaria;
- e) accertamenti medico-legali di interesse assicurativo privato;



DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI, GARE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - Ufficio Gestione Scuole di specializzazione

- f) partecipazioni alle attività di un servizio di Medicina legale ASL;
- g) partecipazioni alle attività di un servizio di Medicina legale ospedaliera prendendo parte ad almeno 50 consulenze e/o accertamenti di Medicina legale, partecipando a tutte le fasi di gestione e definizione dei casi di responsabilità sanitaria, nonché alla attività di gestione del rischio clinico, accreditamento istituzionale e certificazione di qualità;
- h) udienze penali, civile e del lavoro;
- i) accertamenti e valutazioni su casistica criminologica o di psicopatologia forense;
- l) partecipazione ad indagini istopatologiche;
- m) indagini strumentali (di natura radiologica, ecografica, elettrodiagnostica, etc.)

- al **quarto anno** della scuola lo specializzando in Medicina legale deve effettuare le seguenti attività professionalizzanti obbligatorie:

- a) accertamenti necroscopici completi di sezione cadaverica, esame di resti scheletrici;
- b) accertamenti clinici medico-legali di interesse penalistico;
- c) sedute comitato etico (seguendo i lavori sin dalla fase istruttoria);
- d) accertamenti medico-legali di interesse civilistico generale ed in tema di responsabilità professionale sanitaria;
- e) accertamenti medico-legali di interesse assicurativo sociale;
- f) aver frequentato una sede INAIL;
- g) aver frequentato una sede INPS,
- h) partecipazione a procedure di mediazione e/o conciliazione in tema di colpa medica
- i) partecipazioni alle attività di un servizio di medicina legale ospedaliera prendendo parte ad almeno 50 consulenze e/o accertamenti di Medicina legale, partecipando a tutte le fasi di gestione e definizione dei casi di responsabilità sanitaria, nonché alla attività di gestione del rischio clinico, accreditamento istituzionale e certificazione di qualità;
- l) indagini strumentali (di natura radiologica, ecografica, elettrodiagnostica, etc.)

Art. 3 – Valutazione del percorso formativo degli specializzandi.

1. Con riferimento alla valutazione del percorso formativo dei medici in formazione specialistica la scuola di specializzazione in Medicina legale:

- per quanto riguarda la verifica dell'acquisizione delle competenze teoriche dei medici in formazione specialistica, effettua annualmente le verifiche delle competenze teoriche acquisite dagli specializzandi al termine dell'anno accademico di riferimento rispetto alle attività didattiche frontali assegnate, con modalità di verbalizzazione on – line degli appelli, previa iscrizione on – line degli specializzandi regolarmente iscritti; lo specializzando che non è in regola con le tasse non ha titolo ad iscriversi all'appello per l'esame di passaggio anno.

- per quanto riguarda la verifica delle abilità professionalizzanti acquisite dai medici in formazione specialistica, ciascun medico in formazione specialistica è tenuto a compilare, con cadenza almeno mensile, il libretto diario su supporto informatico delle attività professionalizzanti effettivamente svolte nel periodo indicando per ciascuna di essa, secondo quanto previsto dal Protocollo Regionale sulla formazione specialistica dei medici attualmente vigente, il relativo grado di autonomia (appoggio, collaborazione, autonomia). Al termine del periodo di frequenza presso la struttura ove lo specializzando svolge la formazione professionalizzante, il responsabile dell'unità operativa certifica, per tipologia, quantità e grado di autonomia, le attività professionalizzanti svolte dallo specializzando. Il tutor individuale del medico in



**DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI, GARE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE - Ufficio Gestione Scuole di specializzazione**

formazione specialistica, o, in alternativa il Direttore della Scuola, sulla base delle certificazioni ricevute, verificata la corrispondenza con gli obiettivi formativi assegnati al medico in formazione specialistica, valida le attività certificate e le inserisce nel software di gestione della carriera dello specializzando. Al termine dell'anno, acquisite le certificazioni di tutti i responsabili ove il medico in formazione specialistica ha svolto l'attività professionalizzante e le validazioni da parte dei tutor/direttore della scuola, viene prodotto il libretto diario annuale firmato dal Direttore della scuola, dal tutor individuale e dal medico in formazione specialistica, ove vengono riportate le attività professionalizzanti svolte nel corso dell'anno nonché viene indicata la tabella riassuntiva delle attività professionalizzanti obbligatorie ex Allegato 2 del D.I. 402-2017 svolte complessivamente nell'arco della carriera dello specializzando, avendo cura di verificarne il grado di raggiungimento rispetto ai valori minimi indicati dalla norma.

Articolo 4 – frequenza fuori rete formativa e/o distacco all'estero

1. La Scuola può consentire la formazione specialistica attraverso la frequenza di istituzioni estere da parte del Medico in Formazione che ne faccia richiesta.
2. Le richieste devono essere inviate al Direttore, che le sottopone alla Giunta per la delibera.
3. Con le medesime modalità il medico in formazione specialistica potrà proporre al Direttore della Scuola una frequenza fuori rete formativa per lo svolgimento di attività altrimenti non presenti nelle strutture facenti parte della rete formativa della scuola.

Art. 5 – Rinvio e disposizioni transitorie.

- 1 Per quanto riguarda gli organi di gestione della Scuola in Medicina legale, le relative norme di funzionamento, le disposizioni riguardanti l'accesso, la frequenza e la gestione del contratto dei medici in formazione specialistica si rinvia integralmente al: "*Regolamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*" emanato con Decreto Rettorale rep. n. 623/2015 del 22/12/2015.
2. In sede di applicazione del presente Regolamento, in caso di contrasto tra le norme ivi indicate con quelle contenute nel Regolamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" prevale quest'ultimo documento.
3. Il presente decreto sarà trasmesso al Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale ed al Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia e sarà pubblicato all'albo on line di Ateneo.
4. Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale e Ricorso Straordinario al Capo di Stato in termini di legge.

Carlo Adolfo Porro
Rettore
Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia